



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ZCZC

AP0703

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE

PROT.N.333-G/3.2624(13)

ROMA, 12 LUGLIO 2007

CIRCOLARE TELEGRAFICA

OGGETTO: ART. 1, COMMA 555, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296 (LEGG. FINANZIARIA 2007). CAP. 2624, ART. 13 "SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.

-AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	EOLZANO
-AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.	AOSTA
-AI SIGG. DIRIGENTI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
-AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
-AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
-AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
-AL SIG. DIRETTORE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
-AI SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO LOFO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI LOFO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO
NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO
E C.R.A. SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

COME E' NOTO, CON L'ART. 1, COMMI 219, 220 E 221, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006) ERA STATA DISPOSTA LA MODIFICA DELL'ART. 68 DEL T.U. DI CUI AL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N.3, E L'ABROGAZIONE:

- DEGLI ARTICOLI DA 42 A 47 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957, N.686, RECANTE "NORME DI ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO";
- DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1957, N. 1140, IN MATERIA DI "SPESE DI DEGENZA E DI CURA PER FERITE, LESIONI ED INFERMITA' DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'ABRONAUTICA E DEI CORPI DI POLIZIA MILITARMENTE ORGANIZZATI";
- DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1962, N. 1116, IN MATERIA DI "SPESE DI DEGENZA E DI CURA DEL PERSONALE STATALE PER INFERMITA' DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO";
- DEI DECRETI CONCERNENTI NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI STESSE, TRA I QUALI IL D.P.C.M. 5 LUGLIO 1965, EMANATO PER REGOLAMENTARE LE TIPOLOGIE DI SPESE SANITARIE RIMBORSABILI E LE RELATIVE MODALITA' ;
- DI TUTTE LE DISPOSIZIONI CHE, COMUNQUE, PONEVANO LE SPESE DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE, CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DI RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI SINDACALI, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE.

IN TAL MODO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2006, ERANO STATE ELIMINATE DALL'ORDINAMENTO TUTTE LA NORME CHE CONSENTIVANO IL RIMBORSO, TRA GLI ALTRI, AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE, OLTRE A QUANTO POSTO A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

NAZIONALE, PER FERITE, LESIONI ED INFERMITA' DICHIARATE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

DI TALE NOVELLA LEGISLATIVA, E DELLE CONSEGUENZE SULLE MODALITA' DI GESTIONE DELL'ALLORA CAPITOLO DI BILANCIO 2593, ERA STATA DATA NOTIZIA CON CIRCOLARE TELEGRAFICA N. 333-G/3.93 DEL 7 MARZO 2006.

ORA, L'ART. 1, COMMA 555, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) HA PREVISTO CHE LE CITATE DISPOSIZIONI ABROGATIVE CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 NON SI APPLICANO, A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA MEDESIMA LEGGE, ALLE SPESE DI CURA, COMPRESSE QUELLE PER RICOVERI IN ISTITUTI SANITARI E PER PROTESI, CON ESCLUSIONE DELLE CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE E INALATORIE, SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E CONSEGUENTI A FERITE O LESIONI RIPORTATE NELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA O DI SOCCORSO PUBBLICO, OVVERO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' OPERATIVE O ADDESTRATIVE, RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

ALLA LUCE DI TALE ULTERIORE MODIFICA NORMATIVA E' NUOVAMENTE POSSIBILE UTILIZZARE, CON LE LIMITAZIONI DI CUI SI DIRA' AVANTI, LE DOTAZIONI DEL CAPITOLO DI BILANCIO 2624 - ART. 13 (EX CAP. 2593) PER LA RIFUSIONE DI ALCUNE SPESE DI CURA SOSTENUTE DAGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO.

AL RIGUARDO, E' IMPORTANTE EVIDENZIARE, IN VIA PRELIMINARE, CHE IL LEGISLATORE HA INTESO RESTRINGERE L'AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMATIVA ESISTENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006, ANALITICAMENTE ELENcata IN PREMessa, LIMITANDO IL RIPRISTINO DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA GIURIDICA ALLE SPESE DI CURA "CONSEGUENTI A FERITE O LESIONI RIPORTATE NELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA O DI SOCCORSO PUBBLICO, OVVERO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' OPERATIVE O ADDESTRATIVE, RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO".

IN PRIMO LUOGO NON RISULTA TUTTORA POSSIBILE AMMETTERE A RIMBORSO LE SPESE PER LA CURA DI "INFERMITA'" DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

L'USO DELL'ESPRESSIONE "SPESE DI CURA CONSEGUENTI A FERITE O LESIONI" VA INTESO, DIFATTI, COME LIMITAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO DEL RIMBORSO A QUEI SOGGETTI LA CUI MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA SIA ORIGINATA DA EVENTI TRAUMATICI AVVENUTI IN SERVIZIO. INOLTRE, AFFINCHE' LE SPESE DI CURA SIANO RIMBORSABILI, E NECESSARIO CHE LE FERITE O LESIONI, RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO, SIANO STATE RIPORTATE "NELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA O DI SOCCORSO PUBBLICO, OVVERO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' OPERATIVE O ADDESTRATIVE".

IN PROPOSITO, AL FINE DI UNA MIGLIORE QUALIFICAZIONE DELLE ESPRESSIONI UTILIZZATE NEL CITATO COMMA 555, SI OSSERVA CHE I COMPITI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO SONO DEFINITI DALL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 121/81.

IN TALE AMBITO, LA LOCUZIONE "SERVIZI DI POLIZIA" È STATA INTESA, DOVE SI È DOVUTO PROCEDERE AD INTERPRETAZIONE (VEDASI, AD ESEMPIO, LA MATERIA DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE PER I CONGIUNTI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO, EX ART. 6 DEL D.P.R. N. 335/1982), COME ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI ISTITUTO, E LE FERITE E LE LESIONI RIPORTATE, COME CONSEGUENZA DI EVENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI MEDESIME E DIPENDENTI DA RISCHI SPECIFICAMENTE ATTINENTI AD AZIONI DI POLIZIA O AD ATTIVITÀ DI SOCCORSO.

PERTANTO, SEMBRA LOGICO RITENERE CHE IL LEGISLATORE DELLA FINANZIARIA 2007 ABBAIA VOLUTO CIRCOSCRIVERE CON L'ESPRESSIONE "SERVIZI DI POLIZIA", NONCHÉ "SERVIZI DI SOCCORSO PUBBLICO", ATTIVITÀ ED EVENTI COME SOPRA DESCRITTI.

INOLTRE, L'ESPLICITO RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ADDESTRATIVE FA RITENERE CHE L'APPLICAZIONE DELLA NORMA SIA SENZ'ALTRO RICONDUCEBILE ANCHE AD EVENTI TRAUMATICI CONNESSI A TUTTE QUELLE FASI CHE RICHIEDONO L'ADDESTRAMENTO AI SERVIZI DI POLIZIA.

QUANTO, INVECE, ALL'ESPRESSIONE "ATTIVITÀ OPERATIVE", LA STESSA SEMBRA ESSERE GIÀ COMPRESA NELLA LOCUZIONE "SERVIZI DI POLIZIA" COME SOPRA IDENTIFICATI, CHE SICURAMENTE INCLUDONO TUTTE LE MODALITÀ OPERATIVE IN CUI SI ESERCITANO DETTI SERVIZI.

SI RITIENE OPPORTUNO EVIDENZIARE, INOLTRE, CHE IL BENEFICIO IN ARGOMENTO È STATO REINTRODOTTO A PARTIRE DALL'1.1.2006 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006). CONSEGUENTEMENTE SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE AL RIESAME DEI DINIEGHI AL RIMBORSO OPPOSTI IN PERIODO DI VALIDITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006.

PERTANTO, CODESTI UFFICI DOVRANNO TRASMETTERE ALLO SCRIVENTE LE ISTANZE DI RIMBORSO ACQUISITE AGLI ATTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SUDETTA DATA E NON TRATTATE, A SUO TEMPO, PER EFFETTO DELLA CESSAZIONE DEL DIRITTO AL RELATIVO BENEFICIO DISPOSTA DALLA CITATA L. 266/05. PER LA MEDESIMA RAGIONE, LE NUOVE ISTANZE DI RIMBORSO POTRANNO CONTENERE ANCHE DOCUMENTAZIONE DI SPESA RISALENTE ALL'ANNO 2006, CHE DOVRÀ ESSERE TUTTAVIA SEPARATA DA QUELLA RELATIVA ALL'ANNO IN CORSO, IN MODO DA CONSENTIRE DISTINTI E MIRATI ACCREDITAMENTI.

SI RAMMENTA CHE IN NESSUN CASO È POSSIBILE PROCEDERE AL RIMBORSO DELLE CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE E INALATORIE.

TENUTO CONTO DEI TEMPI DI DIVULGAZIONE DELLA PRESENTE CIRCOLARE, SI COMUNICA CHE, A PARTIRE DALL'1.8.2007, TUTTE LE SPESE MEDICHE DA SOSTENERSI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI DI EFFETTIVA E DOCUMENTATA URGENZA, DOVRANNO ESSERE, COME IN PASSATO, PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DA QUESTO SERVIZIO, PREVIA APPOSITA RICHIESTA, PRODOTTA DALL'INTERESSATO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

ED INDIRIZZATA ALL'UFFICIO D'APPARTENENZA, CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. COPIA INTEGRALE AUTENTICATA DEL PROVVEDIMENTO FINALE EMESSO DAL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, RELATIVO ALL'AVVENUTO RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DELLE FERITE O LESIONI RIPORTATE OVVERO COPIA INTEGRALE AUTENTICATA DEL PROCESSO VERBALE EMESSO DALLA COMPETENTE C.M.O. SE TRATTASI DI FATTISPECIE RICONOSCIUTE ANTERIORMENTE AL D.P.R. N. 461/2001.
2. DICHIARAZIONE DELLA COMPETENTE AZIENDA U.S.L. CHE INDICHI L'EROGABILITÀ O MENO DELLE PRESTAZIONI DA FRUIRE EVENTUALMENTE IN AMBITO PRIVATO, I TEMPI MEDI DI ATTESA PER LA LORO EFFETTUAZIONE QUALORA LE STESSE SIANO FRUIBILI PRESSO STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE O CON ESSO CONVENZIONATE, NONCHÉ L'EVENTUALE DINIEGO, TOTALE O PARZIALE, DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE DA SOSTENERE O SOSTENUTE PER I CASI DI EFFETTIVA E DOCUMENTATA URGENZA. CIÒ, IN QUANTO L'AMMINISTRAZIONE ASSUME A PROPRIO CARICO LA PARTE ECCELENDE LA QUOTA EROGATA DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
3. COPIA AUTENTICATA DALL'UFFICIO DI APPARTENENZA DEI PREVENTIVI DI SPESA OVVERO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA SOSTENUTA.

L'UFFICIO DI APPARTENENZA DOVRÀ CORREDARE, INOLTRE, L'ISTANZA RICEVUTA CON UNA RELAZIONE MEDICA, REDATTA DAL COMPETENTE UFFICIO SANITARIO, DA CUI SI RILEVI LA NECESSITÀ DELLE CURE DA EFFETTUARSI O EFFETTUATE, IN RELAZIONE ALLE FERITE O LESIONI RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

SI PRECISA CHE LE SPESE RIVESTENTI CARATTERE DI EFFETTIVA E DOCUMENTATA URGENZA POTRANNO ESSERE RIMBORSATE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SOLTANTO QUALORA LA GRAVITÀ DEL CASO SIA ATTESTATA DAL SANITARIO DELLA POLIZIA DI STATO, E DIETRO PRESENTAZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE SANITARIA.

NELLA CIRCOSTANZA IN CUI, INVECE, IL DIPENDENTE DEBBA SOSTENERE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE (CURE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, RICOVERI O PROTESI) A SEGUITO DI FERITE O LESIONI ANCORA NON RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO, E PER LE QUALI DI CONSEGUENZA NON È PREVISTA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, LO STESSO POTRÀ PRODURRE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CITATO D.P.C.M. 5 LUGLIO 1965, APPOSITA ISTANZA DI RIMBORSO ENTRO IL TERMINE TASSATIVO DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO FINALE EMESSO DAL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO.

PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLO SCRIVENTE, LA DOMANDA DOVRÀ COMUNQUE ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1-2-3.

SI RICORDA CHE LE PRESTAZIONI SANITARIE DOVRANNO ESSERE FRUITE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE O CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, FATTI SALVI I CASI IN CUI DETTE STRUTTURE NON SIANO IN GRADO DI ASSICURARE LE PRESTAZIONI RICHIESTE, CIRCOSTANZA, QUESTA, CHE DOVRÀ ESSERE COMPROVATA DA APPOSITA DICHIARAZIONE.

È DI TUTTA EVIDENZA CHE, PER QUANTO RIGUARDA LE SPESE MEDICHE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2006 E FINO ALLA DATA DEL 31.07.2007, IL PERSONALE INTERESSATO POTRÀ PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO ANCHE IN MANCANZA DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, CHE PER OVVI MOTIVI NON POTEVA ESSERE RILASCIATA, E, RELATIVAMENTE ALLE SPESE SOSTENUTE ANTERIORMENTE AL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLA CAUSA DI SERVIZIO, ANCHE OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI RICONOSCIMENTO.

AL FINE DI VELOCIZZARE LA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE, LE STESSE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA UNA RELAZIONE, SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE, CONTENENTE UNA CIRCOSTANZIATA DESCRIZIONE DELL'EVENTO TRAUMATICO CHE ABBA DATO ORIGINE ALLE FERITE/LESIONI.

RESTA INTESO CHE LE DOTAZIONI DEL CAPITOLÒ DI BILANCIO IN OGGETTO CONTINUERANNO AD ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER IL CONSUETO PAGAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE QUALI, AD ESEMPIO, QUELLI RELATIVI ALLA LEGGE N. 626/96, ALLE VISITE PRESSO LE CC.MM.OO., AGLI ESAMI CONSEGUENTI A CONTATTI A RISCHIO IN SERVIZI D'ISTITUTO, AGLI ACCERTAMENTI PER IL PERSONALE CHE È STATO IMPIEGATO NEI TERRITORI DEL KOSOVO - BOSNIA - ERZEGOVINA, ECC..

SI PREGA DI VOLER PORTARE A CONOSCENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO CODESTI UFFICI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE CIRCOLARE, NOTIZIANDO, OVE POSSIBILE, ANCHE IL PERSONALE IN QUIESCENZA CHE ABBA PRESENTATO, IN PASSATO, ISTANZE DI RIMBORSO.

SI CONFIDA NELLA CONSUETA, FATTIVA COLLABORAZIONE.
IL DIRETTORE CENTRALE CALVO.

NNNN